

n. 6-1/2022



TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in camera di consiglio e composto dai giudici:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice
dott. Chiara Martello	Giudice

Letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 282 CCII in data 28.04.2026 da:

ANNA MARIA LUMICISI nata a Savigliano (CN), il 19.07.1968, residente in Savigliano (CN), Via Malines 7, codice fiscale LMCNMR68L59I470R, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Conte;

Rilevato che nei confronti di ANNA MARIA LUMICISI è stata aperta la procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato, ai sensi degli artt. 268 e ss CCII, con sentenza n. 20/2022 del 28 dicembre 2022, pubblicata in data 29 dicembre 2022;

Rilevato che il ricorso è stato depositato decorsi tre anni dalla apertura della Liquidazione Controllata;

Rilevato che l'istanza è stata comunicata dal Liquidatore ai creditori ammessi al passivo della procedura, a mezzo posta elettronica certificata, in data 4 maggio 2026;

Rilevato che non si è costituito nessun creditore;

visto il parere espresso dal Liquidatore, dott. Alberto Martines;

sentiti la ricorrente e il Liquidatore all'udienza del 16/06/2026 avanti al Giudice Delegato;

sentita la relazione del Giudice Delegato;

OSSERVA

1. L'art. 282, comma 1, CCII prevede che, per le procedure di Liquidazione Controllata, *"l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali*



possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni”.

A differenza di quanto previsto nella previgente Liquidazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 14-quaterdecies della L. 3/2012, che consentiva la proposizione della domanda esclusivamente “entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione”, l’art. 282 del CCII prevede, quindi, che il beneficio possa essere richiesto e concesso anche anteriormente alla chiusura della procedura, purché sia decorso un termine non inferiore a tre anni dall’apertura della liquidazione controllata.

La previsione di svincolare la liberazione dai debiti residui da un evento meramente formale, e talvolta aleatorio, come la chiusura della procedura, ancorandola invece al decorso di un periodo temporale ritenuto congruo, anche tenuto conto dell’interesse dei creditori, si colloca in linea con quel “favor debitoris” esplicitato dal legislatore dapprima interno e poi unionale volto a consentire, in presenza di determinate condizioni, al debitore ritenuto meritevole un nuovo inizio.

Il momento della dichiarazione di esdebitazione anteriore alla chiusura della L.C. è rilevante non solo ai fini dell’ottenimento della misura premiale della inesigibilità ma anche per determinare il termine ultimo per la procedura di apprendere le quote di reddito eccedenti il minimo necessario al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.

La giurisprudenza di merito ha infatti affermato che, decorsi i tre anni dall’apertura della procedura e dichiarata l’esdebitazione, il Liquidatore non potrà più apprendere le quote di reddito del debitore, statuendo che *“Allorquando la procedura di Liquidazione Controllata dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento comprenda anche le quote di reddito del debitore maturate e maturande, l’apprrensione di tale attività è possibile fino al momento in cui intervenga l’esdebitazione che, ai sensi dell’art. 282, comma 1, CCII, il debitore ha diritto di ottenere decorsi tre anni dall’apertura della procedura; per effetto dell’esdebitazione e a far data dalla stessa, infatti, la procedura di Liquidazione Controllata può proseguire per la liquidazione dei soli beni già facenti parte del patrimonio del debitore a quel momento, senza possibilità di acquisirne nuovi o ulteriori”* (Trib. Bologna, sez. IV, 19/10/2023 n. 142).

Nel caso in esame, la liquidazione controllata è stata dichiarata aperta con sentenza n. 20/2022, depositata in data 29.12.2022: risulta pertanto decorso il termine di tre anni dall’apertura della procedura.

Peraltro, in data 24.04.2026 il Liquidatore depositava il progetto di riparto finale la cui esecuzione veniva autorizzata dal GD in data 27.04.2026 e in data 29.05.2026 il Tribunale, su istanza del Liquidatore, dichiarava chiusa la procedura ex art. 233 comma 1 lett. c) CCII.

L’istanza è dunque tempestiva.

2. Quanto ai **presupposti per il riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione**, a mente dell’art. 282 comma 2 CCII, *“L’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui*



all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Quindi il debitore consegue l'esdebitazione di diritto se sussistono i requisiti indicati dagli artt. 280 e 282 CCII, vale a dire a condizione che:

a) non sia condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 282 CCII, richiede espressamente, quale requisito per l'esdebitazione, che:

f) il debitore non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344;

g) non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2.1. Ciò premesso, si osserva che, dalla relazione del Liquidatore e dagli atti della procedura emerge la sussistenza delle **condizioni soggettive** richieste dall'art. 280 CCII, riguardo ai requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma.

Infatti, quanto al requisito **sub a)** ed alla insussistenza della condizione negativa della mancanza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 344 CCII (art. 282 comma 2 CCII), il Liquidatore ha dato atto di aver *provveduto all'esame del certificato dei carichi pendenti rilasciato in data 16 marzo 2026 dalla Procura della Repubblica di Cuneo (documento allegato al n. 1 dell'istanza di esdebitazione – doc. n. 5) nell'ambito del quale è stato rilevato che “NON RISULTANO CARICHI PENDENTI”*. Lo scrivente ha, altresì, *provveduto all'esame del certificato del casellario giudiziale rilasciato in data 16 marzo 2026 dalla Procura della Repubblica di Cuneo (documento allegato al n. 2 dell'istanza di esdebitazione – doc. n. 5) nell'ambito*



del quale è stato rilevato che "Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA". Alla luce di quanto sopra si rileva che la sig.ra Anna Maria Lumericisi non risulta esser stata condannata con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa

Con riferimento al requisito **sub b)** dell'art. 280 CCII, il Liquidatore ha attestato l'insussistenza, sia in fase di analisi preliminare che nel corso dell'intera procedura, di tali condizioni ostative: nello specifico, il Liquidatore ha dato atto che - *la ricorrente non ha esposto passività insussistenti: nella relazione del gestore (avv. Clara Blua) e nell'elenco dei creditori depositato dal precedente liquidatore (doc. n. 8) erano state indicate passività per euro 492.902,43; lo stato passivo della procedura di liquidazione controllata ammonta ad euro 75.862,23 e la differenza deriva dalla mancata presentazione, da parte di alcuni creditori, della domanda di partecipazione alla liquidazione (e non dall'erronea indicazione di passività insussistenti); - sulla base della documentazione allegata alla relazione del gestore (doc. n. 8), al ricorso, alle domande di partecipazione al passivo e di quella ulteriormente rinvenuta non sono emersi elementi tali da poter affermare che la ricorrente abbia cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito*

Quanto al profilo distrattivo, dagli atti e dalla relazione ex art. 282 CCII, così come dal ricorso della debitrice sono risultate due circostanze potenzialmente rilevanti, ossia la rinuncia alla eredità paterna intervenuta quattro anni prima della apertura della L.C. e l'acquisto di un automezzo usato in corso di procedura senza autorizzazione e con versamento di acconto.

Peraltro, va osservato che la debitrice ha posto prontamente in essere condotte riparative dell'ipotetico pregiudizio economico delle pretese creditorie; in particolare: (i) quanto alla eredità paterna: a fronte della rinuncia avvenuta nel novembre 2018 ("*La signora LUMICISI ha pertanto rinunciato alla quota di 2/18 dell'immobile di proprietà paterna, il cui valore ammontava ad euro 8.352,00, nonché alla corrispondente quota del patrimonio mobiliare, per euro 2.380,67. Se, dunque, la signora LUMICISI non avesse rinunciato all'eredità paterna avrebbe ricevuto la complessiva somma di euro 10.732,67*") la ricorrente ha provveduto, sulla base anche di quanto stabilito da apposito elaborato peritale predisposto dal geom. Giorgio Ariaudo ("*Il valore della quota della signora LUMICISI, oggetto di rinuncia, ammontava dunque in complessivi euro 9.158,64*"), al versamento di un importo pari ad euro 6.000,00. La corresponsione di quanto previsto, in luogo dell'acquisizione di una quota pari a 2/18 dell'immobile di proprietà del padre della ricorrente, ha consentito alla procedura di evitare il rischio di ribasso che poteva generarsi dall'espletamento di procedura competitiva (che per il caso di beni in comproprietà difficilmente si sarebbe potuta generare la medesima



entrata per la procedura);

(ii) quanto all'acquisto dell'automezzo: a fronte dell'acquisto, in data 20 marzo 2025, da parte della ricorrente di un'autovettura usata (modello Mini One targata EK549CB originariamente immatricolata nel novembre 2011) – relativamente alla quale, a fronte del prezzo pattuito in euro 4.300,00, era stato corrisposto un importo, a titolo di acconto, pari a euro 700,00 (così residuando un debito pari ad euro 3.600,00) – la sig.ra Vincenza Marchese, madre della ricorrente, aveva sottoposto alla procedura una proposta irrevocabile di acquisto con la quale aveva offerto, per l'acquisto dell'autovettura, un importo pari ad euro 700,00 (corrispondente a quanto già versato dalla sig.ra Anna Maria Lumicisi) oltre alle spese relative al trasferimento della proprietà ed aveva dichiarato, altresì, di accollarsi il debito della ricorrente nei confronti del venditore (pari ad euro 3.600,00); a seguito del deposito di apposita istanza, e conseguente provvedimento emesso dal G.D., la ricorrente aveva provveduto alla cessione del predetto automezzo ed era stato incassato l'importo pari ad euro 700,00; l'accettazione della proposta transattiva ha consentito alla procedura di evitare il rischio di ribasso che poteva generarsi dall'espletamento di procedure competitive.

Ciò posto, risulta sussistente il presupposto della mancata distrazione di attività.

Quanto alla condizione prevista ex art. 280 c. 1 **lett. c)**, il dott. Martines -premessi che il precedente Liquidatore in data 9.01.2024- ha evidenziato come *la sig.ra Anna Maria Lumicisi, unitamente al proprio legale (avv. Matteo Conte), non ha mai ostacolato ovvero rallentato la procedura fornendo tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; - con riferimento all'automezzo targato EK549CB, acquistato dalla ricorrente in data 20 marzo 2025, la sig.ra Anna Maria Lumicisi si è prontamente attivata per la risoluzione della questione (grazie alla quale la procedura ha beneficiato, a fronte di quanto inizialmente previsto, di una maggiore liquidità pari ad euro 700,00); - lo scrivente ha, altresì, esaminato la documentazione prodotta dal precedente liquidatore (avv. Clara Blua) e dall'esame della stessa non sono emersi profili relativi a comportamenti tenuti dalla sig.ra Anna Maria Lumicisi al fine di ostacolare ovvero rallentare la procedura*

Infine, con riferimento alle preclusioni temporali e quantitative previste dall'art. 280, lett. **d) ed e)**, CCII, il Liquidatore ha attestato che, dalle verifiche effettuate, non risulta che la sig. LUMICISI abbia beneficiato di altra esdebitazione nel quinquennio antecedente la scadenza del termine per la concessione del presente beneficio né che abbia già fruito dell'istituto dell'esdebitazione per due volte.

2.2. L'art. 280 comma 2 CCII, prevede un ulteriore requisito soggettivo, ovvero **l'insussistenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento.**

Sul punto va precisato che la frode si ha quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento mediante una condotta ingannatoria; la mala fede implica una consapevolezza di arrecare danno ai creditori, mentre si ha colpa grave quando il



debitore abbia posto in essere condotte negligenti, tali da cagionare lo stato di sovraindebitamento.

Ciò posto, nel caso in esame, va osservato che (i) dagli atti della L.C. emerge che a fronte di un indebitamento prospettato di oltre 490.000,00 lo stato passivo si è definito con insinuazioni per euro 75.862,23 atteso che l'esposizione verso Unicredit per oltre 380.000,00 euro è risultata regolarmente adempiuta dal condebitore -ex coniuge-; si trattava infatti di mutuo ipotecario erogato dalla UniCredit S.p.A. a favore della sig. Lemicisi e del marito per l'acquisto della casa coniugale in Brossasco (CN), intestata al solo sig. Degiovanni, da lui occupata, con regolare pagamento delle rate del mutuo (e senza ricorso da parte di lui per ottenere il regresso dalla condebitrice); tanto che lo stato passivo, al di là delle spese in prededuzione, ha visto soltanto la SORIS - parzialmente al privilegio e pagata per il 59%- e la sig. Marchese (mamma della debitrice) per la somma di euro 35.000,00 al chirografo per somme date a mutuo per saldare altri debiti; (ii) dal ricorso per l'accesso alla L.C. poi emerge che l'indebitamento derivò dall'esercizio di attività di baby parking inizialmente in forma di società con la sorella e quindi quale Impresa Individuale; l'attività inizialmente florida registrò nel periodo 2013/2015 cali di iscrizioni con conseguente riduzione del personale e abbassamento dei prezzi nel tentativo di invertire il trend negativo; peraltro, attesa la perdita di esercizio dell'annualità 2015, la Lemicisi cedette l'azienda nel settembre 2015, essendo quindi assunta dalla Cooperativa AMOS con contratto a tempo indeterminato, che le ha consentito di destinare una quota di reddito al soddisfacimento dei creditori in sede di procedura; (iii) dalla relazione dell'OCC preliminare alla istanza di apertura della Liquidazione Controllata emerge l'assenza di atti in frode ai creditori e la veridicità delle dichiarazioni rese dalla debitrice.

3. Va infine rilevato che, diversamente da quanto previsto dall'art. 14-terdecies, lett. f) della L. 3/2012, per la esdebitazione nella Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, a mente del quale l'esdebitazione era subordinata a condizione che venissero soddisfatti "almeno in parte" i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione, gli artt. 280 e 282 CCII non prevedono un requisito di natura oggettiva per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione: ed infatti, recependo quell'interpretazione improntata al *favor debitoris*, affermata dalla giurisprudenza dapprima interna, sin dalla pronuncia delle S.U. del 2011, e poi anche europea, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ha eliminato, sia nella Liquidazione giudiziale che nella Liquidazione controllata, ogni riferimento al requisito oggettivo del "soddisfacimento parziale".

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso in esame dev'essere pertanto accolto.
visti gli artt. 280 e 282 CCII,

PQM



AMMETTE la debitrice LUMICISI ANNA MARIA nata a Savigliano (CN), il 19.07.1968, residente in Savigliano (CN), Via Malines 7, codice fiscale LMCNMR68L59I470R, al beneficio dell'esdebitazione e pertanto dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti ammessi alla procedura di Liquidazione Controllata non soddisfatti o non soddisfatti integralmente;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto nel Registro delle Imprese ai fini della iscrizione e per la pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;

Manda al Liquidatore per la comunicazione del presente decreto ai creditori ammessi al passivo ed al debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 282 comma 3 CCII

Si comunichi.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/06/2026

Il Presidente

Dott. Roberta Bonaudi

